

Verbale di Accordo

Addi 08.03.2008 in Linate

t r a

SEA Spa (di seguito SEA)

SEA HANDLING Spa (di seguito SEA H.)

e

le Segreterie Generali, Regionali, territoriali di

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL T.A.

S.D.L. Intercategoriale

SIN.PA

la **Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA Spa**

la **Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA HANDLING Spa**

di seguito, le "OSL",

PREMESSO CHE:

- con comunicazione datata 26.02.2008, indirizzata alle Organizzazioni Sindacali di Categoria ed alle Rappresentanze aziendali dei lavoratori, SEA e SEA H. hanno attivato la procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive integrazioni (di seguito, cigs);
- in data 27.02.2008, dopo avere congiuntamente analizzato e condiviso le cause a fondamento dello stato di crisi aziendale ed i principali indicatori di riferimento, come nel prosieguo sinteticamente dettagliate, SEA, SEA H., le OSL e le RSU hanno concordemente riconosciuto la necessità indilazionabile di fare ricorso all'istituto della cigs c.d. "in deroga", "nella consapevolezza della natura comunque reversibile nel medio periodo dello stato di crisi e, quindi, con il dichiarato obiettivo di preservare il patrimonio professionale delle Aziende e di salvaguardare i livelli occupazionali";

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- il ricorso allo strumento della cigs trova fondamento nella necessità di fare fronte ad uno stato di crisi conclamata conseguente alla scelta dismissoria compiuta dall'Hub Carrier dello scalo di Malpensa, efficacemente sintetizzabile nel passaggio dai n. 1.238 voli settimanali operati da Alitalia nella Summer Season 2007 ai n. 347 schedulati per la Summer Season 2008, con un decremento complessivo delle frequenze settimanali di oltre il 70 % ed una riduzione dei passeggeri di circa 6 milioni di unità.

Trattasi dunque di stato di crisi indotto dal riposizionamento e ridimensionamento del vettore di riferimento dell'Hub di Malpensa, in ossequio ad una scelta industriale che non ha precedenti nella storia dell'aviazione civile e che trova fondamento in causali tutte esterne a SEA e SEA H, la cui portata drammaticamente straordinaria attiene sia al profilo del metodo (attuazione del processo di dismissione senza preavviso ed in una sola stagione) che del merito (la cennata drastica riduzione dell'operativo voli sul principale aeroporto di riferimento, ove è - era - posizionata la più parte della flotta di lungo raggio di Alitalia).

Su quest'ultimo versante, alla drastica contrazione dei "volumi produttivi" si accompagna gioco-forza un impatto pesantemente negativo sui conti economici di SEA e di SEA H., i quali dal combinato disposto di una significativa contrazione dei proventi su base annua e dalla conseguente aumentata incidenza dei costi di esercizio e di struttura, pesantemente disallineati rispetto ai nuovi volumi produttivi, fanno presagire un profondo passivo, con un preoccupante allarme utili per SEA, seriamente compromessa nella sua capacità di autofinanziamento ed, in prospettiva, di ricapitalizzazione della controllata SEA H.;

- così come pattuito nel Verbale di Accordo dello scorso 27 febbraio, alla presente intesa risulta demandato il compito di perfezionare l'esame congiunto in sede aziendale richiesto dalla procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, stabilendo decorrenza e periodo di usufruizione, entità massima dei lavoratori interessati, criteri di individuazione del personale interessato, eventuale compatibilità di meccanismi di rotazione, misura e durata dell'eventuale anticipazione a carico delle Aziende nelle more dell'emanazione del provvedimento autorizzatorio, modalità di monitoraggio congiunto,

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. La premessa forma parte integrante del presente accordo.

2. Decorrenza e durata prevedibile

Il ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è previsto a far data dal 24.03.2008 e con un orizzonte temporale di mesi 24.

3. Entità dei lavoratori interessati

L'ambito soggettivo di riferimento risulta costituito da operai, intermedi, impiegati e quadri in forza sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno/parziale, presso gli scali di Milano Malpensa e Milano Linate. La cigs potrà interessare fino ad un massimo di n. 350 (per SEA) e n. 550 (per SEA H.) unità lavorative contemporaneamente sospese a zero ore.

4. Criteri di individuazione dei lavoratori - modalità di articolazione/rotazione

Al fine di conseguire l'obiettivo condiviso di una ricaduta sostanzialmente equilibrata degli effetti del ricorso alla cigs, le Parti attribuiscono valenza prioritaria ad una sua usufruizione secondo un principio "solidaristico", da applicarsi per figura professionale,

Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'abruano' and 'Bogn'.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'B' and '2'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'C. Gual...' and '2'.

compatibilmente con la fungibilità della mansioni e con la garanzia della continuità dell'attività aeroportuale, anche a livello di sistema. A questi fini sarà cura delle Aziende approntare, ad invarianza di costi e di prestazione oraria effettiva, soluzioni anche logistiche atte ad assicurare la mobilità tra gli scali (c.d. "mobilità tra i tre terminal"). Resta espressamente e concordemente inteso la mancata assimilazione di questa peculiare fattispecie di mobilità tra scali/terminal all'istituto della trasferta, a qualsivoglia fine retributivo/indennitario.

Nell'ambito del criterio "solidaristico" di individuazione dei lavoratori interessati, verrà data attuazione a meccanismi di godimento/rotazione della cassa integrazione guadagni straordinaria che prevedano una sospensione/riduzione della prestazione giornaliera fino ad un massimo di due settimane continuative per le unità lavorative "a giornata", nonché a massimo due cicli continuativi di lavoro per i prestatori di lavoro "a turno", per complessivi 10 giorni/mese al massimo.

Fermo restando il nulla osta delle Aziende, le Parti ritengono compatibili con le modalità di articolazione del ricorso alla cigs da esse definite, accessi su base volontaria a decorrere dal maggio 2008, di durata non inferiore a mesi sei.

Nel confermare il meccanismo in essere di programmazione delle ferie collettive, nonché il principio del divieto di imputazione a cigs delle ferie collettive programmate, le Parti convengono che la mancata usufruizione della cigs durante il periodo feriale, dovrà comportare l'applicazione di un meccanismo di compensazione negli altri periodi.

5. Anticipazione del trattamento di Cigs

Nelle more della concessione del decreto autorizzatorio di cigs, SEA e SEA H. provvederanno ad anticipare, a titolo di prestito ex art. 51, comma 4, lett. b) del DPR n. 917/1986, un importo tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, così come stabilita dal Regolamento del Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione, da riproporzionarsi in ragione dell'effettivo godimento individuale.

Resta inteso che il riconoscimento di detta anticipazione si compenserà con l'effettiva erogazione dei trattamenti da parte degli Istituti competenti.

Contestualmente all'effettiva erogazione del trattamento integrativo a carico del Fondo, è fatto obbligo ai lavoratori interessati produrre alle Aziende la documentazione comprovante l'erogazione, ai fini delle operazioni di conguaglio.

6. Interventi Formativi

Coerentemente con la valenza concordemente attribuita al ricorso alla cigs quale strumento atto a cogliere l'obiettivo della salvaguardia del perimetro occupazionale delle Aziende, le Parti valuteranno la necessità di individuazione di percorsi formativi, atti a sostenere eventuali processi di riqualificazione, anche avvalendosi del supporto tecnico e delle disponibilità in materia di formazione co-finanziata dei soggetti istituzionali attivi sul territorio.

7. Commissione Bilaterale

Al fine di agevolare il processo di concreta declinazione dei principi e dei meccanismi tutti disciplinati nel presente accordo con riferimento all'istituto della cigs, viene costituita una commissione bilaterale consultiva composta, con riferimento alle OSL,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

da due rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria la presente intesa e da due esponenti della RSU.

Compiti della Commissione, soprattutto con riferimento allo start up della Cigs, saranno la valutazione sul campo dei meccanismi "organizzativi" di funzionamento predisposti dall'azienda, anche al fine dell'introduzione di eventuali correttivi, nonché il monitoraggio dell'andamento della cigs con particolare riferimento all'osservanza del principio "solidaristico" e dei meccanismi di rotazione.

La commissione si riunirà di norma con cadenza mensile.

Nel corso del primo incontro, fissato per la data del 17.03.2008, SEA e SEA H. sottoporranno una proposta di utilizzo della cigs su ambedue gli scali, coerente con quanto contenuto nel presente accordo, ivi compresa la concreta articolazione dei turni delle prime due settimane di applicazione.

8. Blocco del Turn over

In corrispondenza con l'utilizzo della Cigs, le Aziende daranno di norma attuazione al blocco del turn over. Nel confermare quanto definito nel V. A. 27.02.2008, si ritiene che l'intera struttura aziendale, a partire dal vertice manageriale, possa essere rivisitata in funzione della crisi in atto, mediante il contenimento dei relativi costi. Si ribadisce parimenti la continuazione del processo di decremento delle prestazioni consulenziali.

9. Mobilità

Così come convenuto nel V.A. 27.02.2008, SEA e SEA H. attiveranno la prossima settimana la procedura prevista dall'art. 4 della L. n. 223/1991.

Letto, confermato, sottoscritto.


SEA Spa

Handwritten signatures for SEA Spa, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


SEA HANDLING Spa

Handwritten signatures for SEA HANDLING Spa, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

FILT-CGIL

Handwritten signatures for FILT-CGIL, including a large signature on the left and a smaller one on the right.

FIT-CISL

Handwritten signature for FIT-CISL.

UILTRASPORTI

Manfredi *Amoroso*
SM

UGL T.A.

Stefano Selamano *Amoroso*

S.D.L. Intercategoriale

SIN.PA.

Amoroso *Amoroso*

Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA Spa

Manfredi *Amoroso* *Siciliano*

Rappresentanza Sindacale Unitaria di SEA HANDLING Spa

Amoroso *Greenfield* *Amoroso* *Russo*
Amoroso
Amoroso *Amoroso*